
SOMMARIO

1. FINALITÀ E CONTENUTI	2
2. PREMESSA	2
3. ELABORATO CARTOGRAFICO	3
4. DEFINIZIONI	4
5. RETICOLO IDRICO DEL TERRITORIO COMUNALE	6
6. COMPETENZE	7
7. FASCE DI RISPETTO IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA	7
8. FASCE A -B	8
9. FASCIA C	11
10. ZONA 1 e 2	12
11. ZONA 3	12
12. ACCESSI ALL'ALVEO PER LAVORI DI MANUTENZIONE	12
13. MANUTENZIONE DELLE SPONDE	12
14. RIPRISTINO A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA.	12
15. CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA.	13
16. CONCESSIONE DEMANIALE	14
17. PROCEDURA DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE	17
18. PROCEDURA OPERATIVA AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE	22

Allegati a fine testo

Schede progettuali tipo per sistemazioni idraulico forestali

1. FINALITÀ E CONTENUTI

Le presenti norme disciplinano gli interventi riguardanti la gestione e la trasformazione del reticolo idrico del territorio comunale e delle relative fasce di rispetto, al fine di perseguire la salvaguardia degli equilibri idrogeologici ed ambientali e la protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.

In particolare, le presenti norme definiscono: a) il reticolo idrico ricadente nel territorio comunale, come individuato negli elaborati cartografici; b) le relative fasce di rispetto, c) gli indirizzi progettuali per gli interventi di manutenzione, modificazione e trasformazione inerenti il reticolo idrico; d) le attività vietate o consentite, previa autorizzazione/concessione, sul reticolo idrico e nelle relative fasce di rispetto; e) le procedure di autorizzazione/concessione; f) l'attività di polizia idraulica; g) le esigenze di manutenzione, riqualificazione e tutela della risorsa idrica e delle caratteristiche paesistico-ambientali ad essa correlate.

Le attività di Polizia Idraulica dovranno essere svolte in ottemperanza del D.G.R. X/4229 23 ottobre 2015 “Riordino dei reticoli idrici di regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica” e della L.r. 15 marzo 2016 - n. 4 “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua”, ed in particolare dell’ ALLEGATO D del D.G.R. X/4229 23 ottobre 2015 - **CRITERI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE.** e all’ ALLEGATO E del D.G.R. X/4229 23 ottobre 2015 - **LINEE GUIDA DI POLIZIA IDRAULICA.**

2. PREMESSA

Lo Studio ha permesso di individuare delle aree o fasce di rispetto di ciascuna asta torrentizia o di drenaggio presente sul territorio, con lo scopo di prescrivere un regolamento comunale che disciplini tutte quelle operazioni che possono essere eseguite o vietate in adiacenza o in alveo della rete idrica minore.

Per visualizzare con maggior dettaglio il reticolo idrico superficiale del territorio comunale di **BARZAGO**, in Tav.1 sono riportate tutte le aste torrentizie esistenti, con distinzione tra quelle mappate e non del reticolo idrico minore, e quelle definite dalla Regione Lombardia come reticolo idrico principale.

Le zone e le fasce di rispetto del reticolo idrico minore così individuate (riportate in Tav. 4a, 4b fuori testo) presentano delle particolarità idrogeologiche, idrografiche, idrauliche e ambientali differenti e di seguito descritte:

1. Fascia A
2. Fascia B
3. Fascia C
4. Zona 1
5. Zona 2
6. Zona 3

FASCIA A e B

Con tali superfici sono state distinte tutte le fasce di rispetto delle aste mappate e non, distinte per importanza idrografica, idraulica ed idrologica.

FASCIA C

Con tali superfici sono state distinte tutte le fasce di rispetto delle aste mappate e non, tombate, distinte per importanza idrografica, idraulica ed idrologica.

ZONA 1

Con tali superfici sono state distinte le aree interessate da risorgenza idrica con falda subaffiorante e numerosi canali coalescenti tra loro

ZONA 2

Con tali superfici sono state distinte le aree interessate da esondazioni frequenti.

ZONA 3

Con tali superfici sono state distinte le aree interessate da presenza di numerosi canali agricoli con piccole locali risorgenze idriche.

3. ELABORATO CARTOGRAFICO

Elaborato cartografico Costituisce elaborato cartografico per l'applicazione delle disposizioni contenute nelle presenti norme la "Planimetria di individuazione del reticolo idrico minore di competenza comunale" (planimetria formato A0 scala 1:10.000)".

4. DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme è stata adottata la terminologia contenuta nella normativa vigente, ed in particolare:

Demanio idrico: ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...». Pertanto fanno parte del Demanio dello Stato tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144. Comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali: - quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche; - tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici. Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali: - i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica; - i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici; - tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa. Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in froldo. La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, ha stabilito che: «fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima».

Polizia idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante: a) la vigilanza; b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia; c) il rilascio di concessioni

relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali; d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Concessione demaniale: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del r.d. 523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. È preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario. Concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultino ancora intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico intestatario. Si distinguono due tipologie di concessioni: 3.1.4.1. - Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale. 3.1.4.2. - Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). È soggetta al pagamento del solo canone demaniale.

Nulla-osta idraulico: è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc). Non soggetta al pagamento di canone demaniale.

Autorizzazione provvisoria: è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Parere di compatibilità idraulica: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un'area demaniale, necessariamente redatta da tecnico abilitato di documentata esperienza in materia idraulica. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.

Invarianza idraulica: principio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione; è necessariamente valutata attraverso un calcolo idraulico redatto da un tecnico abilitato di documentata esperienza in materia idraulica.

Invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli

preesistenti all'urbanizzazione; è necessariamente valutata attraverso un calcolo idraulico redatto da un tecnico abilitato di documentata esperienza in materia idraulica.

Drenaggio urbano sostenibile: sistema di gestione delle acque meteoriche urbane, costituito da un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di allagamento urbano, a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo alla sorgente delle acque meteoriche e a ridurre il degrado qualitativo delle acque. La sostenibilità è necessariamente valutata attraverso un calcolo idraulico redatto da un tecnico abilitato di documentata esperienza in materia idraulica.

5. RETICOLO IDRICO DEL TERRITORIO COMUNALE

Individuazione del reticolo idrico

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. VI/7868 del 25/01/02, n° 7/13950 del 01/08/2003 e del D.G.R. X/4229 23 ottobre 2015 “Riordino dei reticoli idrici di regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica” e della L.r. 15 marzo 2016 - n. 4 “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua”, il reticolo idrico ricadente nel territorio comunale è costituito dal reticolo idrico principale e dal reticolo idrico minore.

Appartengono al reticolo idrico principale i corsi d'acqua di cui all'allegato A e B del D.G.R. X/4229 23 ottobre 2015, come rappresentati con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico.

Appartengono al reticolo idrico minore, per differenza, tutte le acque superficiali riunite in un corso d'acqua che non appartengono al reticolo idrico principale o a quello di bonifica e non sono individuati come canali privati ai sensi del D.G.R. X/4229 23 ottobre 2015. Nota: i “corsi d’acqua non compresi nel Reticolo Idrico Principale (Allegato A) e nel Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica (Allegato C) attualmente esistenti, con portata perenne o discontinua, aventi funzione idraulica rilevante e/o valenza ambientale di pregio NON già identificati sia nelle mappe del Cessato Catasto dei Terreni, che del nuovo Catasto Terreni vigente (NCTR) come aree e particelle d’acqua senza numero di mappa” sono assoggettati alle stesse regole del Reticolo Idrografico Minore fatta salva l’applicazione dei canoni.

6. COMPETENZE

Ai sensi delle disposizioni vigenti e per l'applicazione delle presenti norme, le competenze sul reticolo idrico minore ricadente nel territorio comunale sono attribuite all'Amministrazione Comunale, per i corsi d'acqua demaniali e non, appartenenti al reticolo idrico minore.

La rete costituita da canali secondari, derivazioni e colatori campestri che si diparte dal reticolo principale e minore e definita come "alvei privati" ai sensi del D.G.R. X/4229 23 ottobre 2015, va intesa come rete irrigua di servizio e di scolo di esclusiva competenza dei soggetti proprietari e/o utilizzatori.

La rete costituita dai "corsi d'acqua non compresi nel Reticolo Idrico Principale (Allegato A) e nel Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica (Allegato C) attualmente esistenti, con portata perenne o discontinua, aventi funzione idraulica rilevante e/o valenza ambientale di pregio NON già identificati sia nelle mappe del Cessato Catasto dei Terreni, che del nuovo Catasto Terreni vigente (NCTR) come aree e particelle d'acqua senza numero di mappa" va intesa a tutti gli effetti come Reticolo Idrografico Minore fatta salva l'applicazione dei canoni. Per tali corsi d'acqua sarà valutato in futuro l'inserimento nel RIM di comune accordo con le Autorità Regionali competenti.

7. FASCE DI RISPETTO IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

Su ambedue le sponde dei corsi d'acqua è istituita una fascia di rispetto tenendo conto:

- a) delle aree storicamente soggette ad esondazioni;
- b) delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- c) della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, tutela, fruizione, conservazione e riqualificazione ambientale.

Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

Le distanze dai corsi d'acqua tombinati/intubati devono intendersi misurate simmetricamente rispetto all'asse dell'elemento idrografico individuato. Nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale, la distanza va calcolata dal confine catastale indicato in mappa.

La fascia di rispetto, oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale e garantire l'assetto idrogeologico del territorio, servirà a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche, facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.

8. FASCE A -B

Come previsto dall'art.93, r.d.n.523/1904, nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione stabilita dall'art.93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

In particolare nelle fasce A e B distinte nelle Tavole 4a , 4b allegate fuori testo sono ammessi soltanto interventi per la regimazione idraulica e la riqualificazione ambientale ed idrogeologica locale, in particolare sono stati distinti i seguenti articoli normativi:

Attività vietate:

Art.1 – Sono vietati la realizzazione di nuove edificazioni e movimenti terra di qualsiasi tipo sia in sterro che in riporto entro una fascia pari a 10.0 m per la fascia A e di 4.0 m per la fascia B.

Art.2 – E' assolutamente vietata l'occupazione o la riduzione dei corsi d'acqua anche temporanea attraverso la deposizione di materiale o ramaglia.

Art.3 – Vigè il divieto assoluto di tombinatura dei corsi d'acqua all'interno della fascia di rispetto A e B ai sensi anche della dlgs 152/99 art.41 e del relativo regolamento di applicazione generale.

Art.4 – E' assolutamente vietata la traslazione o lo spostamento dell'alveo.

Art.5 – La realizzazione di pozzi perdenti, serbatoi sopra terra ed interrati di carburante;

Art.6 – E' assolutamente vietata la realizzazione di recinzioni continue e permanenti tra una distanza di 0.0 e 4.0 m dal ciglio della sponda, intesa quale scarpa morfologica stabile o dal piede esterno dell'argine. Potranno essere realizzate recinzioni confinali nelle distanze sopra riportate (tra 0.0 e 4.0 m dal ciglio sponda) solo se realizzate in maniera discontinua e di tipo amovibile, in modo da poter lasciare libero un passaggio per una distanza di almeno 4.0 m per consentire le normali operazioni di pulizia idraulica, sgombero in alveo ed eventuali interventi di regimazione idraulico-forestale. La lunghezza della recinzione potrà pertanto essere realizzata per tratti di lunghezza massima di 20.0 m. o da definire con l'ufficio tecnico comunale in relazione all'estensione territoriale di proprietà. Nel caso una proprietà risultasse di lunghezza inferiore di 20.0 m si dovrà provvedere alla realizzazione di almeno un passaggio di larghezza sempre di almeno 4.0 m.

Tali passaggi potranno essere realizzati tramite posa cancello e l'Ente Comunale sarà autorizzato ad accedere all'interno della proprietà privata per la normale pulizia idraulica.

Art.7 – La formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;

Art.8 – Le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

Art.9 - Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;

Art.10 – La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;

Art.11 – Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

Art.12 – Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

Art.13 – qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;

Art.14 – Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

Art.15 – Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;

Art.16 – L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

Art.17 – Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

Art.18 – I lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;

Art.19 – Lo stabilimento di molini natanti.

Art.20 - Per le zone residenziali che lambiscono i torrenti della rete idrica minore, nelle Fasce A e B definite dalle Tavole 4a e 4b, con larghezza di 10.0 m per la fascia A e di 4.0 m per la fascia B, è vietata la realizzazione di nuovi balconi sui fronti degli edifici prospicienti l'alveo sino ad altezza di 4 m calcolati dall'altezza di massima piena del Torrente. Questo soltanto per gli edifici realizzati prima del 1904 oppure forniti di regolare nulla osta idraulico rilasciato dal competente ufficio del Genio Civile.

Si ricorda inoltre che non risultano autorizzabili, anche in sanatoria, costruzioni realizzate entro le fasce di 10 metri, (divieto già stabilito dalla legge 2448/1865 e ribadito nel r.d.523/1904).

Attività e opere soggetti a concessione:

- a) le difese radenti (senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno avere pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: muri spondali verticali o ad elevata pendenza saranno consentiti unicamente nel centro abitato, o dove non siano possibili alternative a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- b) interventi per la regimazione idraulica e la riqualificazione ambientale ed idrogeologica locale realizzati in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti dell'alveo o dell'area di espansione;
- c) interventi di manutenzione del corso d'acqua sotto il controllo dell'Amministrazione Comunale, anche per la rimozione delle ostruzioni vegetali in alveo;
- d) attraversamenti (ponti pedonali e carrabili, accessi alla viabilità interponderale, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) solo se soddisfatta la valutazione di compatibilità idraulica con tempi di ritorno di almeno 100 anni e franco minimo di 1.0 m.
- e) taglio di vegetazione arbustiva ed arborea a rischio di sradicamento per prevenire l'ostruzione dell'alveo e per consentire la formazione di sottobosco, interventi di rinaturazione per ripristino e ampliamento di aree a vegetazione spontanea autoctona;
- f) interventi di ripristino della capacità idraulica nei tratti canalizzati ed in corrispondenza delle opere di attraversamento: taglio di vegetazione arbustiva ed arborea, protezione delle fondazioni delle pile dai fenomeni di scalzamento, di norma effettuate dal Comune o per iniziativa privato previa autorizzazione;
- g) interventi di manutenzione delle sponde per il mantenimento delle condizioni di stabilità e di protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata, anche tramite interventi di ingegneria naturalistica;
- h) Per le zone residenziali che lambiscono i torrenti della rete idrica minore, nelle Fasce A e B definite dalle Tavole 4a e 4b, con larghezza di 10.0 m per la fascia A e di 4.0 m per la fascia B, sono consentiti interventi di cui alla l.r. 12/05 art. 27 comma 1 lettera a,b,c,d (ad esclusione della ristrutturazione con modifiche di sagoma e/o incremento volumetrico). Questo soltanto per gli edifici realizzati prima del 1904 oppure forniti di regolare nulla osta idraulico rilasciato dal competente ufficio del Genio Civile. Per tutti gli altri edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di cui alla l.r. 12/05 art. 27 comma 1 lettera a.
- i) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- j) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- k) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art.96, lettera c) del r.d.523/1904;
- l) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;

- m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- n) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- o) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- p) Restano inoltre soggette a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:
- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
 - attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrato, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
 - attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
 - tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
 - muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
 - opere di regimazione e di difesa idraulica;
 - opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
 - scavi e demolizioni;
 - chiaviche.
- q) E' vietata l'asportazione di materiale litoide commerciabile, in quanto di competenza di Regione Lombardia.

Si ricorda inoltre che per le fasce A, B, posizionate sul confine comunale, si dovrà provvedere all'attivazione di una convenzione tra i comuni confinanti in modo che per i tratti confinanti le domande e la gestione dei corsi d'acqua interessati siano uniformi tra di loro.

9. FASCIA C

Nelle fasce C distinte nelle Tavole 4a, 4b allegate fuori testo sono ammessi soltanto interventi per la regimazione idraulica, in particolare sono stati distinti i seguenti articoli normativi:

Art.1 – Sono vietati la realizzazione di nuove edificazioni e movimenti terra di qualsiasi tipo sia in sterro che in riporto (vedi schema allegato a fine testo).

Art.2 – Sono ammessi movimenti di terra in una fascia compresa tra 0 e 4 m dal centro della tubazione interrata, soltanto per la realizzazione di allacciamenti con tubazioni o lavori stradali.

Art. 3 - Per le zone residenziali che lambiscono i torrenti della rete idrica minore, nelle Fasce A e B definite dalle Tavole 4a e 4b, con larghezza di 10.0 m per la fascia A e di 4.0 m per la fascia B, sono consentiti interventi di cui alla l.r. 12/05 art. 27 comma 1 lettera a,b,c,d (ad esclusione della ristrutturazione con modifiche di sagoma e/o incremento volumetrico). Questo soltanto per gli edifici realizzati prima del 1904 oppure forniti di regolare nulla osta idraulico rilasciato dal

competente ufficio del Genio Civile. Per tutti gli altri edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di cui alla l.r. 12/05 art. 27 comma 1 lettera a.

10. ZONA 1 e 2

Nelle Zone 1 e 2 sono ammessi soltanto interventi per la regimazione idraulica, in particolare sono stati distinti i seguenti articoli normativi:

Art.1 – Sono vietati la realizzazione di nuove edificazioni e movimenti terra di qualsiasi tipo sia in sterro che in riporto (vedi schema allegato a fine testo).

11. ZONA 3

Nella Zona 3 sono stati distinti i seguenti articoli normativi:

Art.1 – Sono ammessi piccoli spostamenti di canali esistenti solo se garantita la risorgenza idrica locale e il ruscellamento verso valle.

12. ACCESSI ALL'ALVEO PER LAVORI DI MANUTENZIONE

In caso si renda necessaria la manutenzione del corso d'acqua i proprietari devono obbligatoriamente consentire l'accesso all'alveo al personale o alle imprese delegate dalla Amministrazione Comunale.

13. MANUTENZIONE DELLE SPONDE

La manutenzione delle sponde del reticolo idrico minore spetta ai proprietari frontisti. In caso si renda necessario l'Amministrazione Comunale può ordinare la messa in sicurezza delle scarpate (taglio di vegetazione, ripristino di franamenti, ecc.) prospicienti l'alveo e delle sponde a cura e spese dei proprietari, con apposita Ordinanza Sindacale.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione Comunale può procedere d'ufficio con addebito delle spese ai frontisti.

14. RIPRISTINO A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA.

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'ex art. 14 della legge 47/85 e Testo Unico 380/01.

15 CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA.

Qui di seguito si riassumono i principali campi di applicazione dei canoni riportati in Allegato F della DGR X/4229 23 ottobre 2015:

Attraversamenti aerei, linee tecnologiche e linee elettriche:

- ❖ linee telefoniche;
- ❖ grosse teleferiche, seggiovie e funivie;
- ❖ piccole teleferiche;
- ❖ ponte canale;
- ❖ altro attraversamento aereo;
- ❖ attraversamento in sub-alveo di linee tecnologiche:
- ❖ linee elettriche
- ❖ linee telefoniche
- ❖ acquedotti
- ❖ fognature
- ❖ gasdotti e metanodotti
- ❖ cunicoli tecnologici
- ❖ sottopassi, sifoni
- ❖ manufatti su terreno demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua;
- ❖ tombinature ad uso residenziale, uso industriale, uso agricolo;
- ❖ tombinature ad uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata
- ❖ passerella o ponticello ciclopedonale o pedonale
- ❖ ponte carreggiabile
- ❖ guadi, selciati con traversa di fondo o manufatti e opere artificiali

Viabilità sotterranea:

- ❖ sottopassaggio pedonale
- ❖ sottopassaggio carreggiabile
- ❖ viabilità arginale comprese le rampe di accesso
- ❖ Concessione per sfruttamento integrale, sfalcio erbe e taglio piante
- ❖ Scarichi acque
- ❖ acque meteoriche e scarichi di fognature da parte di privati
- ❖ scolmatori troppo pieni acque fognarie
- ❖ acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti pubblici
- ❖ acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari privati
- ❖ acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo

Occupazioni di aree demaniali:

- ❖ pertinenze idrauliche per uso pioppicoltura
- ❖ posa di bilancioni di pesca in riva i corsi d'acqua
- ❖ posizionamento di cartelli pubblicitari o simili
- ❖ appostamenti fissi di caccia

- ❖ occupazione temporanea di area demaniale per uso turistico, ricreativo o agricolo
- ❖ muri di contenimento e difese spondali
- ❖ occupazioni area demaniale in aree protette
- ❖ occupazione di area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale realizzati da enti pubblici ai fini del rimboschimento.

16. CONCESSIONE DEMANIALE

Considerando l'ipotesi di domande concorrenti, aventi cioè ad oggetto la richiesta dell'utilizzo della medesima area demaniale, il criterio da seguirsi per l'individuazione del concessionario è quello della priorità della domanda sulla quale in ogni caso prevale la domanda di rinnovo presentata dal precedente concessionario prima della data di scadenza, fatte salve le disposizioni del r.d.l.1338/36 e ss.mm.ii.e della l.37/94 e ss.mm.ii.

In ogni caso l'amministrazione concedente, motivando dettagliatamente, ha facoltà di concedere il bene a soggetto diverso dal primo richiedente, che dimostri di volersi avvalere del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione.

Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

1. Obblighi del concessionario

L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (e la relativa imposta regionale ove dovuta), quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali (come riportato nell'allegato F della DGR n.X/4229 23 ottobre 2015).

Il canone è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio «con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero»; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r.29 giugno 2009, n.10); è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l.2 ottobre 1981, n.546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n.692); è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.

Qualora il canone annuo e la relativa imposta regionale, se dovuta, risultino di importo complessivo superiore a 1.500,00 euro, il Concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone più imposta regionale se dovuta. Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale (l.r.n.10/2009, art.6, comma 9 modificata dalla l.r.n.19/2014, art.4 comma2). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

La cauzione a garanzia può essere costituita tramite fidejussione bancaria o assicurativa, oppure tramite versamento a favore di Regione Lombardia.

Nel caso in cui il Concessionario opti per il versamento a favore di Regione Lombardia, nel decreto con cui si formalizza il provvedimento concessorio, occorrerà procedere all'accertamento e contestuale impegno della somma corrispondente.

2. Cessione/subconcessione, subingresso mortis causa, modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca

Cessione/subconcessione

La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri con la conseguenza che le modificazioni del soggetto passivo del rapporto concessorio sono sempre rilevanti determinandone di norma la cessazione.

Il privato dunque non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o «sub concedere» a sua volta senza l'espreso consenso dell'amministrazione.

Subingresso mortis causa

In caso di decesso del Concessionario gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione).

Qualora l'Autorità idraulica non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario.

Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e l'Autorità idraulica potrà avanzare nei confronti degli stessi richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi.

Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, l'Autorità idraulica si rivolgerà a chi occupa sine titolo l'area demaniale.

E' fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

Modifica

La concessione può subire anche variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone.

Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es.modificazione del bene demaniale per cause naturali).

Rinnovo

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Rinuncia

Se il Concessionario rinuncia alla concessione:

- a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso;
- su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale;
- Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.

Decadenza

La concessione decade in caso di:

- modificazioni del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;
- diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;
- omesso pagamento del canone annuale;
- inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti.

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall'Autorità idraulica competente con apposito provvedimento (decreto).

Su richiesta dell'Autorità idraulica competente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area.

Revoca

La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di revoca e ripristino dello stato dei luoghi.

3. Durata delle concessioni

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di 19 anni (diciannove), con possibilità di rinnovo della stessa.

Per le opere di pubblica utilità, realizzate da un ente pubblico, la durata può essere elevata ad un massimo di anni 30 (trenta).

Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità Idraulica la valutazione di una diversa durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata.

17. PROCEDURA DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Di seguito si riportano le modalità di rilascio della concessione suddivise per ciascuna opera da realizzare.

17.1 Attraversamenti da realizzare

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubazioni e infrastrutture a rete in genere) dovranno essere realizzati secondo la direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n.10 del 5 aprile 2006).

Il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita relazione idraulica dalla quale dovrà risultare che i manufatti consentono il deflusso delle portate di progetto con tempo di ritorno di 100 anni, nonché il rispetto del franco sul livello di massima piena di un metro.

Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d'acqua, non è richiesta la verifica idraulica.

Nel calcolo della portata di riferimento dovranno essere prese in considerazione solo opere di laminazione delle piene già esistenti o in corso di realizzazione.

Si ricorda che le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un tecnico iscritto all'albo.

I manufatti devono essere realizzati in modo tale da:

- non restringere la sezione dell'alveo mediante spalle e rilevati;
- non avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- non comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori a 6 m), possono essere assunti tempi di ritorno inferiori ai 100 anni in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate.

In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante.

Nel caso di una nuova opera, il tecnico dovrà valutare che:

- l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;
- le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.

17.2 Attraversamenti esistenti

Nel caso di ponti esistenti, per il rinnovo della concessione dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa.

La verifica dovrà essere condotta per valutare:

- gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente;
- effetti di rigurgito a monte;
- compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.

Qualora la verifica di compatibilità idraulica faccia emergere delle criticità all'intorno, il tecnico dovrà valutare:

- le condizioni di esercizio transitorio della struttura, sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati;
- i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari.

L'analisi delle condizioni di esercizio transitorio va allegata alla concessione demaniale dell'opera e deve essere trasmessa agli organi locali di protezione civile affinché ne tengano conto nell'ambito della redazione nei piani di previsione e prevenzione.

L'analisi delle condizioni di esercizio provvisorio deve contenere:

- la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità idraulica dell'opera relativamente alle portate di progetto e al franco minimo;

- la programmazione di interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;
- la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n.34233 del 25 febbraio 1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;
- la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 200 e 500 anni (100 per i corsi d'acqua non «fasciati»); nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;
- la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;
- l'installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;
- la definizione del soggetto responsabile per la sorveglianza e la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;
- il riconoscimento della eventuale necessità di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera;

Le condizioni di esercizio transitorio devono essere trasmesse ai soggetti competenti per le funzioni di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n.225

Nel caso in cui la verifica idraulica evidenzi elementi di inadeguatezza, deve essere predisposto un «progetto di adeguamento» contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente.

Tale progetto è bene che sia sviluppato con un grado di dettaglio sufficiente a chiarire inequivocabilmente le linee di intervento, ovvero ad un livello di «studio di fattibilità».

Nel progetto devono essere ben evidenziati i rapporti causa/effetto, cioè il collegamento tra la criticità e l'intervento scelto per la sua riduzione/rimozione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'interesse storico - monumentale, se presenti.

17.3 Difese spondali

Sono ammesse difese radenti che non modifichino la sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna realizzate in modo tale da non creare discontinuità nell'andamento della corrente.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Conseguentemente a chi intende realizzare un muro verticale su un corso d'acqua deve essere richiesta:

1. la dimostrazione che non sono possibili alternative all'intervento richiesto;
2. la verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico

all'interno delle fasce A e B» approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n.10 del 5 aprile 2006), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti.

17.4 Scarichi

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate. La materia è normata dall'art.12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In ogni caso, nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni, relativamente alle portate meteoriche recapitate nei ricettori, si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Programma di Tutela e Uso delle Acque approvato con d.g.r.n.del 29 marzo 2006 (in particolare dall'Appendice G alle Norme Tecniche di Attuazione) e da eventuali sue modifiche e integrazioni.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono dalla normativa sopra riportata sono i seguenti:

1. 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali ed industriali.
2. 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e preveda accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescò di fenomeni erosivi del corso d'acqua.

Relativamente agli aspetti qualitativi gli scarichi devono essere autorizzati ai sensi dell'art.124, comma 7 del d.lgs.152/2006.L'ente competente al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art.124, comma 7 del d.lgs.152/2006, è la provincia. Riguardo all'aspetto qualitativo, gli scarichi nei corsi d'acqua di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, industriali e urbane devono essere adeguati ai disposti della Parte III, Sezione II del d.lgs.152/2006 e del regolamento regionale n.3/2006 e rispettare in particolare i valori limite di emissione dagli stessi previsti. Sotto il medesimo profilo, gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività produttive, nonché quelle di seconda pioggia nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del regolamento regionale n.4/2006.

Per le domanda di scarico ai sensi dell'art.124, comma 7 del d.lgs.152/2006 le amministrazioni provinciali devono verificare che il richiedente abbia presentato istanza di concessione demaniale ai fini quantitativi presso l'autorità idraulica competente. Sono inoltre tenute a trasmettere copia della comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico alle suddette autorità idrauliche.

Vista la stretta connessione tra le due procedure di autorizzazione allo scarico, quantitativa e qualitativa, si suggerisce di convocare una conferenza di servizi istruttoria, al fine di condividere le informazioni e proporre una soluzione ottimale, anche in considerazione degli obiettivi di qualità sui corpi idrici ricettori di cui al Piano di Gestione. Tale conferenza deve essere convocata dall'Ente competente appena giunta richiesta di autorizzazione.

Il manufatto di recapito degli scarichi dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano evitati fenomeni di rigurgito.

Per gli scarichi in argomento, qualora la situazione lo richieda in relazione all'entità dello scarico e alle caratteristiche del corso d'acqua, occorre prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso.

17.5 Autorizzazione Paesaggistica, Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale

Tutti gli interventi che ricadono in aree di interesse paesaggistico ai sensi degli artt.136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per legge), 143 comma 1 lett.d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente) del D.Lgs.42/04 e s.m.i., sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica ex art.146 del medesimo Decreto Legislativo.

La competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è definita dall'art.80 della l.r.12/2005 e s.m.i.; ulteriori approfondimenti al riguardo sono contenuti nel documento "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge regionale 11 marzo 2005 n.12" approvato con d.g.r.15 marzo 2006 n.2121 (3° Supplemento Straordinario al n.13 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 marzo 2006) che costituisce, ai sensi dell'art.3 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), atto a specifica valenza paesaggistica integrato nel Piano del Paesaggio Lombardo.

In generale, in qualsivoglia ambito del territorio regionale sono ubicati gli interventi, deve sempre essere verificata la coerenza con norme ed indirizzi di tutela del PPR evidenziando relazioni e sinergie tra la rete idrografica naturale (art.21 norme PPR) e gli altri sistemi ed elementi del paesaggio di interesse regionale, al fine di perseguirne tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità. Al riguardo, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale sottordinati (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi, Piani Territoriali Regionali d'Area, Piani di Governo del Territorio) siano stati riconosciuti dall'Ente competente quale atto a valenza paesaggistica "a maggiore definizione", sostituiscono a tutti gli effetti il PPR (vedi artt.4, 5 e 6 norme PPR).

Quando gli interventi sono inclusi ovvero possono interferire con le aree facenti parte della rete ecologica europea "Natura 2000" devono essere attivate le procedure di Valutazione di Incidenza secondo le modalità individuate dalla d.g.r.8 agosto 2003, n.7/14106 e s.m.i.e dalla d.g.r.15 ottobre 2004, n.7/19018 e s.m.i..

Qualora le opere oggetto di concessione rientrino nelle categorie di interventi individuati negli elenchi A e B dell'Allegato III - Parte seconda del D.Lgs.152/06 e s.m.i.dovranno essere espletate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA previste dagli artt.23 e 32 del medesimo dispositivo.Ulteriori indicazioni al riguardo, anche in riferimento alle competenze amministrative per lo svolgimento delle procedure, sono contenute nella L.R.5/2010 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale".

Dette autorizzazioni dovranno essere richieste dal concessionario agli organi competenti successivamente al rilascio della concessione demaniale e prima della realizzazione delle opere.

17.2 Procedure operative per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico deve essere conforme al disposto della l.241/90 e succ.mm e ii.e della l.r.1 febbraio 2012, n.1 e concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Qualora il procedimento dovesse concludersi in ritardo, nel provvedimento dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere spiegate le ragioni del ritardo (art.2, c.9-quinquies, l.n.241/1990 e art.4, c.2, l.r.n.1/2012).

18. PROCEDURA OPERATIVA AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

La procedura operativa al rilascio della concessione dovrà essere applicata dai competenti uffici di Regione Lombardia e dagli operatori di polizia idraulica, in tal caso dall'Ufficio Tecnico del Comune di Barzago.

Le domande per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti il reticolo principale da inoltrare a Regione Lombardia, potranno essere presentate solo in modalità on-line collegandosi al portale dei Tributi all'indirizzo www.tributi.regione.lombardia.it

Sullo stesso portale accedendo all'area personale si trova la procedura per l'accreditamento. L'accesso potrà effettuarsi tramite CRS (Carta Regionale dei Servizi) utilizzando il numero PIN (Numero di Identificazione Personale) oppure accreditandosi e richiedendo utente e password.

La procedura consente di assolvere al pagamento dell'imposta di bollo da parte dei privati e accetta l'attestazione di firma dell'istanza effettuata tramite la CRS o altro dispositivo di firma digitale.

All'arrivo di una richiesta di concessione al Comune di Barzago o nulla-osta idraulico ai sensi del r.d.523/1904, Il funzionario «istruttore» della pratica (responsabile Ufficio tecnico) dovrà verificare e adottare le seguenti indicazioni:

- ✓ provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, ai sensi dell'art.8, l.241/90; nella comunicazione debbono essere indicati l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- ✓ procede alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda. In particolare dovrà verificare la presenza dei seguenti documenti; corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, bollettino spese di istruttoria, pareri ambientali, parametri per il calcolo del canone; in allegato a fine testo vengono proposte delle schede tipo, riguardanti proposte di regimazione idrologica, consolidamento e sistemazioni idraulico forestali che possono essere realizzate all'interno delle Fasce e Zone individuate.
- ✓ se la documentazione non è completa chiede le integrazioni e queste dovranno pervenire entro i termini di legge; se la domanda è completa, prosegue l'iter;
- ✓ nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art.10-bis, l.241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

- ✓ qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo di 15 giorni. La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti;

Se la domanda è relativa al T. Bevera, appartenente alla rete idrica principale (RIP) la domanda dovrà essere trasmessa on-line direttamente alla Regione Lombardia.

Predisposizione del disciplinare

Il responsabile dell'Ufficio tecnico di Barzago predispone il disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato G della D.G.R. X/4229 23 ottobre 2015) inserendo, in base alla tipologia di opera, eventuali prescrizioni (che devono essere sempre e solo di gestione, non relative a modifiche progettuali) e il decreto di concessione secondo il decreto tipo (Allegato G della D.G.R. X/4229 23 ottobre 2015);

Convoca il richiedente presso gli uffici per la sottoscrizione del disciplinare comunicando gli importi del primo canone, dell'eventuale cauzione e delle spese di registrazione; in base al D.P.R. del 26 aprile 1986 n.131 le concessioni sui beni demaniali sono soggette a registrazione. In particolare la tariffa parte 1, art.5 (atti soggetti a registrazione in termine fisso) al punto 2 indica che le concessioni sui beni demaniali vanno registrate applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo (canone + imposta) per il numero degli anni di durata della concessione.

Se entro il termine di 90 giorni il richiedente non si presenta per la sottoscrizione si considera non più interessato alla concessione, pertanto l'ufficio tecnico del Comune di Barzago rigetterà la domanda.

[La presente procedura resta in vigore fino al 1° giugno 2016, data a partire dalla quale il richiedente sottoscriverà l'assunzione di impegni derivanti dal rilascio della concessione firmando digitalmente la domanda Tramite il sistema SIPIU (Sistema Integrato di Polizia Idraulica ed Utenze Idriche). La nova procedura verrà utilizzata per tutte le concessioni di uso delle aree del demanio idrico di bassa o media complessità. Per concessioni di opere particolarmente complesse o da attuarsi in aree ad alta criticità idrogeologica si procederà con la modalità "tradizionale" con la sottoscrizione del disciplinare, da parte del richiedente.]

SDEMANIALIZZAZIONI E ALIENAZIONI

Con dgr.n.2176 del 25 luglio 2014 è stato approvato lo schema di "Protocollo d'intesa in tema di demanio fluviale e lacuale tra Regione Lombardia e Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lombardia", nel quale si prevedeva tra le altre che le modalità operative per lo svolgimento delle procedure di sdemanializzazione ed alienazione dei beni del demanio idrico fluviale e lacuale sarebbero state approvate con decreto dei responsabili tecnici regionali.

Nei successivi Decreti dirigenziali n.7644/14e n.7671/14, sono stati approvate rispettivamente le “Modalità operative per l’espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale” e le “Modalità operative per l’espressione del parere sulle aree del demanio lacuale extraportuale”, a cui si rimanda per il compiuto dettaglio di definizioni, esclusioni e procedure.

Colico-Osnago, 03 Aprile 2017


Dott. Geol. Maurizio Penati

Dott.ssa Geol. Marialuisa Todeschini




SCHEMI GRAFICI PER LA DEFINIZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO
“L” SI INTENDE L’AMPIEZZA DELLA FASCIA DI RISPETTO


CORSO D'ACQUA PRIVO DI ARGINI




CORSO D'ACQUA ARGINATO




CORSO D'ACQUA INTUBATO



CORSO D'ACQUA TOMBINATO



CORSO D'ACQUA ARGINATO

CORSO D'ACQUA ARGINATO CON
SCOGLIERA O PIETRAME